

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5982

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RUSSO FERDINANDO, RIGGIO, SAPIENZA, ROCELLI

Presentata il 26 settembre 1991

Estensione dei benefici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, per il riordinamento delle *ex* carriere speciali al personale della soppressa carriera di concetto dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presentazione dell'articolato che si propone, impone di richiamare una serie di disposizioni legislative che si susseguono nel corso di circa venti anni!

Con il decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319 (di riordinamento delle *ex* carriere speciali), furono statuiti i benefici normativi ed economici per il personale di concetto delle predette *ex* carriere.

Successivamente, con tre disposizioni legislative — pressoché identiche — i predetti benefici normativi ed economici fu-

rono estesi al personale delle sopresse carriere « ordinarie » di concetto:

comma 14-*bis* dell'articolo 4 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, per il personale predetto del Ministero delle finanze;

comma 6 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1985, n. 427;

articolo 3 della legge 17 dicembre 1986, n. 890, per il personale analogo della Ragioneria generale dello Stato e dei servizi periferici del Ministero del tesoro.

La *ratio* equitativa ed il grado di selettività richiesto, che ebbero ad informare il legislatore nella stesura delle predette disposizioni legislative, si fondano sul possesso dei seguenti requisiti: aver sostenuto e superato concorso d'ammissione con almeno tre prove scritte ed un colloquio ed aver svolto mansioni uguali a quelle degli impiegati di concetto delle *ex* carriere speciali.

I predetti criteri e requisiti hanno trovato, successivamente, conferma e precisazioni modali nella più recente legge 24 maggio 1989, n. 193, mentre l'esigenza di equità di estendere i predetti benefici ai rimanenti dipendenti dello Stato, oggettivamente in possesso degli identici requisiti descritti, trova armonico supporto nel parere del Consiglio di Stato — Sezione III — espresso in data 27 maggio 1986, recante il n. 795, in merito alla interpretazione della legge n. 427 del 1985 sopra citata.

Della predetta ulteriore esigenza di equità, di estendere i benefici in oggetto al rimanente personale delle *ex* carriere « ordinarie » di concetto dello Stato, in possesso degli identici requisiti oggettivi si è fatto, di recente, portavoce il collega onorevole Piermartini, con la proposta di legge recante il n. 4826 degli atti della Camera dei Deputati, nella quale sono già annoverati, quali destinatari della proposta di legge medesima, gli ispettori metrici dell'omonima amministrazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Premesso tutto quanto sopra, mi corre l'obbligo di precisare che la formulazione di una specifica proposta di legge, che — formalmente e sostanzialmente — ricalca la lineare ed ineccepibile impostazione giuridica espositiva data dall'onorevole Piermartini (e che ricalca, altresì, norme da tempo in vigore) non ha il solo scopo di proporre che, in favore degli ispettori metrici in possesso dei requisiti di legge [si raccoglie l'opportunità per riferire che, alla data odierna, tale personale costituisce un mero sparuto contingente: 76 unità in tutto !], siano estesi i benefici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319: pare or-

mai chiaro, infatti, che — in presenza di tutti i requisiti di legge e di tutti i precedenti normativi elencati, un conseguente « automatismo applicativo » non possa negarsi; e ciò in forza di un costituzionale diritto di parità che ha valore anche quando i cittadini sono... pubblici dipendenti.

La proposta in oggetto, considera — oltre i sopradetti motivi di equità che, da soli, la giustificherebbero! — i conseguenti, positivi ed immediati impulsi che certamente deriveranno per una maggiore e più immediata funzionalità dei delicati servizi dello Stato, affidati a questa benemerita categoria di funzionari, e da questi svolti; pur — e particolarmente — in attesa di una globale ristrutturazione del servizio metrico.

Non starò ad elencare ed evidenziare i numerosi compiti demandati e svolti dai predetti funzionari; basta rifarsi a quanto fu esposto nella relazione di un disegno di legge presentato in Senato nell'anno 1976 (atto Senato n. 171 dell'anno 1976), finalizzato alla ristrutturazione dell'Amministrazione metrica, purtroppo, non giunto a conclusione per anticipata fine della Legislatura.

A proposito della relazione del predetto atto del Senato, ritengo di dover riportare da essa, proponendolo all'attenzione degli onorevoli colleghi, quanto dal relatore significato in riguardo del personale e della relativa strutturazione; lo ritengo, sia per quanto si dice più oltre, sia per la qualità del relatore — l'onorevole Donat-Cattin, all'epoca Ministro del dicastero dell'industria, del commercio e dell'artigianato — riporto testualmente:

« In materia di personale uno dei principali motivi della inadeguatezza dell'attuale Amministrazione metrica va individuato nella mancanza di un organico sistema di carriere, atto a ricoprire l'intera e vasta gamma delle funzioni che competono ad un servizio che si articola in tutta una gerarchia di uffici a livello centrale, interprovinciale e provinciale.

« L'organizzazione...(omissis)... si incentrava infatti, essenzialmente, sul corpo

degli ispettori metrici (carriera di concetto), mentre mancava interamente di una carriera direttiva ...(*omissis*)...

Trattavasi evidentemente di una situazione del tutto anomala. Occorre in proposito osservare che all'origine (e, cioè alla fine del secolo scorso) il possesso dei titoli di studio richiesti per gli ispettori metrici (licenza liceale o d'istituto tecnico) costituiva una qualificazione indubbiamente elevata nell'ambito dell'impiego statale. La nomina era poi subordinata — oltre che al superamento di un concorso particolarmente arduo, con quattro prove scritte — alla frequenza e all'esito positivo di un apposito corso di specializzazione della durata di almeno sei mesi.

In occasione della riforma burocratica generale del 1923, e della distinzione delle carriere statali nei gruppi A, B e C, gli ispettori metrici furono inquadrati in un gruppo (il B) che certamente non corrispondeva, e tanto meno corrisponde ora [al 1976! N.d.S.], alle funzioni che almeno una rilevante parte di essi era chiamata a svolgere. Ciò fu dovuto alla concomitante negligenza degli organi preposti alla cennata riforma, i quali omisero di raccogliere sufficienti elementi di giudizio, e dei dirigenti *pro tempore* dell'Amministrazione, che trascurarono di fornirli.

Questa è una delle più gravi carenze strutturali dell'Amministrazione metrica che ha causato un progressivo inceppamento funzionale dovuto alla circostanza che una consistente aliquota di ispettori metrici ha dovuto esercitare *de facto* tutte le funzioni direttive correlate alla propria organizzazione, senza rivestire *de jure* la qualificazione burocratica corrispondente, con tutte le ovvie conseguenze del caso ».

Ma, a quanto già autorevolmente riferito in Senato dal Ministro nell'anno 1976, si deve aggiungere che — in danno di questa rilevante aliquota della categoria degli ispettori metrici — l'Amministra-

zione fu negligente ed inerte, oltre che nel 1923, anche:

nel 1957, allorché con testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, furono create le « carriere speciali »;

nel 1970, allorché con il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, di riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato, gli ispettori metrici non soltanto rimasero ancorati alla carriera di concetto ma — per giunta — dal « ruolo tecnico » nel quale si trovavano inquadrati, furono compresi nell'area amministrativa comune, senza che l'Amministrazione avesse cercato soluzione alcuna;

nel 1985, all'atto cioè della pubblicazione delle leggi n. 17 del 1985 e n. 427 del 1985 citate all'inizio della presente;

nel 1986, all'atto della pubblicazione della legge n. 890 del 1986, pure essa citata all'inizio, pur preceduta dal parere del Consiglio di Stato, dello stesso anno, anch'essa citata all'inizio;

nel 1989, all'atto della pubblicazione della legge n. 193 del 1989, pur citata all'inizio;

ma — fatto veramente sconcertante — fu inerte (o negligente?) anche in sede di « compattazione » nel maggio dell'anno 1988, presso la Commissione paritetica di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, per l'inquadramento delle qualifiche funzionali; a tale scadenza l'Amministrazione si presentava, infatti, senza aver redatto i « profili professionali » del personale dell'Amministrazione ed, in particolare, senza aver redatto i profili professionali degli ispettori metrici.

È conseguito da tutto quanto sopra che: allo stato attuale « tutti » gli ispettori metrici sono inquadrati — dai più anziani che da decenni dirigono gli uffici provinciali, con sempre più numerosi ed

onerosi compiti aggiuntisi nel corso dell'ultimo decennio, ai più giovani appena entrati in servizio — « tutti », dico « tutti » — nello stesso settimo livello !

Con quale e quanta incentivazione per i funzionari che da anni, o da decenni, dirigono gli uffici provinciali, si lascia alla valutazione degli onorevoli colleghi !

Eppure — ci si chiede — il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, già nel 1976, riferiva che:

la mancanza della carriera direttiva è stato motivo di progressivo inceppamento dei servizi;

il peso dello svolgimento delle mansioni direttive, quali sono le mansioni degli ispettori metrici od, almeno, di una rilevante aliquota di essi, è stato affrontato e svolto da quella detta rilevante aliquota di spettori;

eppure si conoscevano di già le disposizioni legislative citate all'inizio della presente relazione (e che costituiscono il fulcro della attuale proposta), dalle quali si evince che una aliquota dei predetti funzionari possedeva i requisiti tali che — rientranti nell'estensione dei benefici del decreto del Presidente della Repubblica n. 319 del 1972 — poteva già costituire « una parte » di una creanda carriera direttiva atta ad evitare « progressivo inceppamento funzionale » di cui parlava il Ministro;

si sarebbe potuto, almeno, tenerne conto in sede di applicazione della legge n. 312 del 1980, della presentazione di specifici profili professionali. Invece, niente di tutto !

Ritengo si debba dare ampio riconoscimento a questa categoria di servitori dello Stato che, non a caso, ho poc'anzi chiamato benemeriti, che — malgrado le ultrasettantennali « negligenze » dell'Amministrazione nei loro confronti e per cui sentirsi « demotivati » e non « benvenuti » dalla propria amministrazione — questa « aliquota » di funzionari ha continuato a compiere il proprio dovere nella conduzione e direzione degli uffici provinciali,

particolarmente i più rilevanti, per mole di lavoro, dei capoluoghi di regione.

Esistono i supporti legislativi e normativi che ci consentono di ovviare a tutto questo, compiendo, altresì, un doveroso atto di equità.

Insomma, mi chiedo perché lasciare che continui a verificarsi un « progressivo inceppamento funzionale causato dal fatto che una aliquota di ispettori metrici esercita *de facto* tutte le funzioni direttive correlate alla propria organizzazione, senza rivestire *de jure* la qualificazione burocratica corrispondente, con tutte le ovvie conseguenze del caso » dal momento che esiste una « aliquota » di funzionari di questa Amministrazione che — in quanto possiede tutti i requisiti richiesti e voluti dal legislatore — rientra perfettamente nella estensione dei benefici del decreto del Presidente della Repubblica n. 319 del 1972, con accesso quindi alla carriera direttiva, ciò che conferirebbe loro la qualificazione *de jure* per esercitare tutte le funzioni direttive correlate alla propria organizzazione, evitando, con la loro legittima e competente presenza in tale qualificazione il « progressivo inceppamento funzionale » ?

Un tale atto di doverosa equità non può contrastare l'attesa globale ristrutturazione del Servizio metrico; a mio parere, anzi, la favorisce.

Va infine, considerato che gli ispettori metrici rientranti, in quanto in possesso dei requisiti di legge, nei benefici proposti, sono tutti quelli immessi in ruolo anteriormente al 1° luglio 1972 (come si rileva dal « ruolo di anzianità » del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato) od, almeno, a quella data (ciò giustifica la limitazione temporale posta nell'articolato all'articolo 1, comma 1, lettera a) della presente proposta di legge; questo contingente — in numero di 76 (come si rileva dal predetto « ruolo ») e che diminuirà nel giro di alcuni mesi per i collocamenti in quiescenza per limiti di età — è costituito da elementi che, per la conseguente anzianità di servizio (minimo circa 20 anni !), sono quasi tutti dirigenti di uffici provinciali; non solo,

ma rappresentano, altresì, nel loro complesso e nel contempo, tutta la professionalità, esperienza della carriera e conoscenza delle mansioni e specializzazioni.

Si ritiene di poter affermare che solamente la presenza di questo contingente di funzionari nella carriera direttiva potrà garantire la continuità della professionalità dei servizi, in progressivo tramandarsi di competenze ed esperienze.

Contrariamente, la « non presenza » dei predetti elementi nella carriera direttiva — nell'eventualità di un già ventilato « accorpamento » con altri servizi dotati di ruoli direttivi dello stesso Ministero — potrebbe condurre a « fagocitarli » con disagi direzionali dei predetti servizi, con rischio della perdita della necessaria professionalità, tradizionalità ed esperienza dei servizi, quali — e soltanto — si acquisiscono con lungo esercizio delle specifiche mansioni operative.

Un breve accenno va fatto, infine, per rammentare che le norme e direttive comunitarie, in materia di metrologia e di strumenti di misura — norme per altro già in atto — esigono una funzionalità nell'immediato dei predetti servizi.

Per tutto quanto esposto, mi sembra di poter chiedere una rapida approvazione della presente proposta di legge, la cui applicazione assume carattere equitativo di automaticità nei confronti di funzionari parte dei quali ha dedicato quasi interamente la propria vita.

Entrando nel merito dell'articolato proposto, deve significarsi che — in alcuni punti — i requisiti sono stati addirittura posti in maniera ancora più restrittiva di quelli voluti finora dal legislatore: ciò è dovuto [vedasi articolo 1, comma 1, lettera c)] all'intento di garantire che il servizio prestato sia avvenuto nell'espletamento dei compiti propri d'istituto; lo stesso dicasi per la lettera b) dello stesso comma 1 dell'articolo 1.

Per quanto concerne la data di decorrenza dei benefici ai fini economici, è evidente che l'averla ancorata a quella della data di entrata in vigore della proposta di legge è finalizzato ad evitare oneri finanziari, la cui copertura potrebbe comportare rinvii la cui eventualità, oltre che danneggiare gli interessati — già per altro abbastanza « trascurati » — non consentirebbe quell'immediatezza di cui i servizi abbisognano.

Per quanto attiene il diritto di opzione — previsto al comma 5 dell'articolo 1 — vi è da dire che è inteso alla « riacquisizione » al servizio di quegli elementi che, per aver già superato le prove ed aver seguito e concluso positivamente il tirocinio teorico-pratico, devono considerarsi già pronti ai servizi — che non hanno successivamente svolto per passaggio in carriera direttiva di altra amministrazione — per cui questi devono equitativamente aver facoltà di opzione; per essi si è prescisso dai requisiti restrittivamente posti alla lettera c), del comma 1, dell'articolo 1, nella ovvia considerazione che le mansioni di cui all'articolo 172 del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dal legislatore richiesti, sono stati svolti nella carriera direttiva cui ebbero a transitare.

In riguardo, infine, dell'articolo 2 della proposta, è stato già detto che esso non comporta oneri necessitanti di specifica copertura (cui si sarebbe dovuto ricorrere in caso di validità retroattiva della norma « ai fini economici »). Gli irrilevanti oneri per differenze stipendiali potranno attingersi dagli appositi fondi ordinari destinati, appunto, agli aumenti retributivi, differenze stipendiali per ricostruzioni di carriera, ecc. iscritti nei capitoli afferenti le spese obbligatorie per singoli Ministeri e — nel caso — dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Al personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, appartenente alla soppressa carriera ordinaria di concetto dell'amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono estesi i benefici normativi ed economici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, purché siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere stato ammesso in carriera nel ruolo degli ispettori metrici almeno dal 1° luglio 1972, a seguito di concorso bandito ed espletato sotto l'imperio delle disposizioni di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

b) aver sostenuto — in sede del concorso di cui alla lettera a) — tre o più prove scritte più un colloquio ed aver seguito e concluso con esito positivo il prescritto tirocinio teorico-pratico di specializzazione, previsto dagli ordinamenti;

c) aver svolto — dalla data di assunzione in servizio o, almeno, dal 1° luglio 1972 — i compiti previsti dall'articolo 172 del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e, cioè, aver prestato servizio, dalla medesima data, presso l'amministrazione di appartenenza ed aver svolto le mansioni proprie della carriera, previste dagli ordinamenti.

2. I benefici di cui al comma 1 hanno le seguenti decorrenze:

a) ai fini giuridici, dal 1° luglio 1972, così come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno

1972, n. 319, e, comunque, dalla data del decreto di nomina, se successiva, secondo quanto stabilito dalla legge 24 maggio 1989, n. 193, articolo 1, comma 1, lettera a);

b) ai fini economici, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La ricostruzione di carriera del personale di cui alla presente legge si effettua, in mancanza di ruolo della carriera direttiva di appartenenza, anche in soprannumero ed a prescindere da ogni limite numerico di contingente, in altro ruolo della carriera direttiva del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. Ove insorgano motivi ostativi di qualunque natura, la ricostruzione di cui al comma 3 si effettua in ruolo provvisorio della carriera direttiva resa ad esaurimento. In ogni caso, il personale anzidetto rimarrà in servizio nello specifico settore dell'amministrazione metrica.

5. Gli impiegati della *ex* carriera in oggetto, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b), che siano transitati, quali vincitori di concorso, nei ruoli della carriera direttiva di altre amministrazioni, possono chiedere di fruire dei benefici di cui ai precedenti commi e, nel contempo, optare per l'amministrazione metrica nella quale ebbero, in precedenza, a prestare servizio. Per gli impiegati di cui al presente comma si prescinde, necessariamente, dai requisiti di cui al comma 1, lettera c) e, per i sopradetti fini, non si applicano eventuali norme speciali limitative del predetto diritto di opzione.

6. Le promozioni conseguite per effetto della presente legge, contrassegnate dagli stessi provvedimenti adottati per gli impiegati di concetto delle *ex* carriere speciali, danno titolo alla collocazione in ruolo, secondo l'ordine della relativa graduatoria, dopo l'ultimo degli impiegati della *ex* carriera direttiva o del ruolo ad esaurimento pervenuti alla medesima qualifica con la stessa decorrenza ed aventi uguale anzianità di servizio. Anche nel caso in cui venga esercitato il diritto

di opzione di cui al comma 5, alla ricostruzione di carriera provvede direttamente ed esclusivamente l'amministrazione di appartenenza alla data di entrata in vigore della presente legge; il successivo ricollocamento è congiuntamente disposto dalle amministrazioni interessate con decorrenza dal trentesimo giorno dalla data di notificazione del provvedimento di ricostruzione giuridica ed economica, salvo tempestiva revoca dell'opzione medesima. L'eventuale impugnazione del predetto provvedimento sospende il passaggio di amministrazione fino alla definitiva pronuncia degli organi giurisdizionali aditi.

ART. 2.

1. All'onere relativo agli adeguamenti stipendiali, derivanti dall'applicazione della presente legge, si provvede con gli stanziamenti ordinari già iscritti, per gli anni 1991 e successivi, nei capitoli di spesa per il pagamento delle competenze fisse al personale di ruolo e non di ruolo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.